

INTERPELLO N. 8/2014

L'applicazione dell'art. 17, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008

INTERPELLO: VOLONTARIATO, VALUTAZIONE E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Un interpello rispondendo ad un quesito sull'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari, ricorda gli obblighi e la normativa che riguarda le associazioni di volontariato.

In Italia sono sempre di più le **organizzazioni di volontariato** attive e da un'indagine Istat si può ricavare come ci sia un costante incremento dei volontari. Se nel 2001 gli italiani che avevano svolto attività di volontariato erano l'8,4%, nel 2010 la percentuale aveva raggiunto il 10%.

Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei volontari, bisogna poi ricordare che il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008 definendo in modo più dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e che sono **equiparati ai lavoratori autonomi** e, dunque, soggetti ai soli obblighi dell'art. 21. Ricordando che tali facilitazioni riguardano solo i soggetti che "prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese".

Sugli obblighi delle associazioni di volontariato interviene un parere della **Commissione Interpelli** che con l'**Interpello n. 8/2014 del 13 marzo 2014** - avente per oggetto "**risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari**" - risponde a un'istanza di interpello presentata dalla Federazione Italiana Cronometristi.

Tale Federazione ha chiesto il parere della Commissione in merito **all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi**, ai sensi dell'art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "*associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a e 7.500,00*".

La Commissione ritiene che "il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21".

Tuttavia la Commissione evidenzia che, l'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "*prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a **fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad **adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione***".

E restano fermi i principi generali di diritto che "impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di **predispone adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività** di riferimento dell' associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità".